

REGOLAMENTO DIDATTICO*

Corso di Ph.D. in Astrofisica e Cosmologia

Art. 1 - Ammissione

1. L'ammissione al corso di Ph.D. in Astrofisica e Cosmologia avviene tramite selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami. Studenti non-EU eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per valutazione dei soli titoli, eventualmente coadiuvata da una interview in modalità telematica.

2. Per l'ammissione si richiede il possesso, entro la data d'inizio dei corsi, di una laurea specialistica, magistrale o quadriennale in una disciplina scientifica conseguita presso un'università italiana, o titolo analogo conseguito all'estero e ritenuto idoneo.

3. La Commissione per l'ammissione è formata da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno alla Scuola, designati dal Collegio dei Docenti.

4. L'esame di ammissione è inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti, con soglia di idoneità fissata a 70.

5. Sono valutati i seguenti titoli:

- titoli di studio: votazioni conseguite negli esami del curriculum universitario, voto di laurea, diplomi equivalenti, borse di studio;
- titoli scientifici: pubblicazioni, manoscritti e risultati scientifici originali.

6. La prova orale verte su argomenti svolti negli ultimi anni del curriculum universitario, sulla tesi di laurea magistrale e sull'eventuale lavoro di ricerca del candidato. La prova si svolge almeno in parte in lingua inglese per verificarne la conoscenza da parte del candidato.

7. Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria di merito dei candidati idonei. I verbali sono trasmessi alla Segreteria Didattica ed Allievi che li inoltrerà al Collegio dei Docenti e poi al Senato Accademico per l'approvazione delle graduatorie degli idonei.

8. Il Collegio dei Docenti può proporre al Senato Accademico di ammettere direttamente al II anno un candidato che abbia superato gli esami di ammissione, nel caso in cui riconosca qualificanti gli studi e le ricerche compiute presso altri istituti.

*ad integrazione e specifica del regolamento didattico generale dei corsi di Ph.D. della SISSA.

Art. 2 - Obblighi di studio

1. Gli studenti del I anno sono tenuti a seguire tutti i corsi formativi offerti da Ottobre a Giugno. Ad ogni corso è assegnato un numero di crediti, come dettagliato sull' offerta formativa, acquisibili da ciascun allievo sostenendo e superando una prova di profitto o esame, la cui modalità è stabilita dal docente.
2. Entro la fine del mese di Ottobre, il Collegio dei Docenti assegna un tutor a ciascun allievo, che lo seguirà durante il I anno di corsi.
3. Le commissioni di ciascun esame sono formate dal docente del corso di norma coadiuvato da un altro docente o ricercatore appartenente al Collegio dei Docenti. I voti degli esami sono espressi in trentesimi; è ammessa la lode.
4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un allievo a sostenere esami offerti da altri Corsi di Ph.D.

Art. 3 - Ammissione al II anno

1. Per essere ammessi al II anno gli allievi devono, entro il 30 Settembre:
 - aver sostenuto e superato gli esami obbligatori individuati dal Collegio dei Docenti (di norma offerti nel I trimestre di corsi) con voto non inferiore a 24/30;
 - aver sostenuto e superato un numero di esami atto a raggiungere il 60% dei crediti totali, con voto non inferiore a 24/30 e media globale non inferiore a 27/30.
2. Ogni allievo ammesso al II anno concorda un progetto di ricerca con il Collegio dei Docenti. Quest' ultimo assegna a ciascun allievo un supervisor, che lo segue nella preparazione della tesi di Ph.D.. Il supervisor, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, può essere anche appartenente ad altro Ph.D. od esterno alla Scuola, purché coadiuvato da un membro interno.

Art. 4 - Ammissione al III ed al IV anno

1. Per essere ammessi al III o IV anno gli allievi devono superare un esame di qualificazione (progress report), che si svolge di norma in primavera. Questo consiste in una presentazione dello stato di avanzamento del progetto di ricerca svolto.
2. La Commissione di qualificazione è composta da almeno 3 membri designati dal Collegio dei Docenti. I verbali della Commissione sono trasmessi tempestivamente alla Segreteria Didattica ed Allievi.
3. L'ammissione al III ed al IV anno degli allievi aventi titolo è deliberata dal Collegio dei Docenti nella prima seduta utile dopo l'acquisizione degli elementi di valutazione.

Art. 5 - Durata del corso di Ph.D.

1. La durata del corso di Ph.D. è, di norma, di 4 anni. Qualora la maturità scientifica del candidato ed i risultati conseguiti lo consentano, la tesi può essere discussa al termine del III anno, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Art. 6. - Tesi di Ph.D. ed esame finale

1. La tesi di Ph.D. deve essere redatta in inglese, e contenere risultati originali tali da dar luogo a pubblicazioni su riviste scientifiche altamente qualificate. Il candidato deve altresì aver dimostrato una indipendenza nell'attività di ricerca.
2. Il Collegio dei Docenti stabilisce la data di discussione pubblica della tesi. La tesi deve essere consegnata alla Segreteria Didattica almeno 30 giorni prima della discussione.
3. Il Collegio dei Docenti individua almeno due referee esterni alla Scuola a cui verrà inviata una copia della tesi almeno 30 giorni prima della discussione. I referee esprimono un giudizio scritto sulla tesi, proponendo eventuali modifiche o integrazioni, ed approvando la discussione pubblica nella data stabilita od un rinvio della stessa fino a sei mesi.
4. La Commissione d'esame finale è composta da almeno 5 componenti, di cui almeno 2 esterni e 3 interni alla Scuola, tra cui il Coordinatore del Ph.D. od un suo delegato. L' esame finale consiste in una presentazione orale della tesi da parte del candidato, a cui segue una discussione con la Commissione. Al termine della discussione, con motivato giudizio scritto collegiale, la tesi è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 7 – Periodi di studio presso altra sede

1. Il Collegio dei Docenti, su motivata richiesta dell'interessato, può autorizzare un allievo a trascorrere periodi di studio presso un'altra sede, finalizzati al conseguimento del Ph.D., per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 8 – Codice di comportamento

1. Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare il Codice di Comportamento e le Norme di Sicurezza della Scuola.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche sono disposte dal Collegio dei Docenti.
2. Per tutto ciò che non è incluso nel presente regolamento, si rimanda al regolamento didattico generale dei corsi di Ph.D. della SISSA.